CAMERA DEI DEPUTATI N. **3504**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1998

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 aprile 1997 (v. stampato Senato n. 1553)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3504 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

AMORUSO, *Relatore*.

ALLEGATO.

Dopo che l'Eritrea ha riacquistato la piena indipendenza, il Governo italiano si è attivato per rafforzare i tradizionali rapporti di amicizia e cooperazione con detto Stato, negoziando e stipulando una serie di accordi in materia culturale, di protezione degli investimenti e cooperazione economica, nonché il Trattato di amicizia e collaborazione, che forma oggetto del presente disegno di legge.

Gli articoli iniziali del Trattato (da 1 a 5) sanciscono i princìpi fondamentali cui debbono ispirarsi i rapporti tra i due Stati e l'azione internazionale degli stessi: rispetto della sovranità e integrità territoriale reciproche, della dignità umana e dei diritti fondamentali dell'uomo; soluzione di ogni controversia con mezzi pacifici; concorso al rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite; appoggio all'attuazione delle misure di sicurezza collettive; iniziative comuni e concertate per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per controllare il trasferimento degli armamenti convenzionali.

Gli articoli da 7 a 12 sono dedicati a sancire l'impegno, sia pure di carattere generale, di rafforzare la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica, soprattutto favorendo gli investimenti, la costituzione di società miste, l'armonizzazione delle normative, la formazione professionale e la cooperazione allo sviluppo, inteso quest'ultimo in particolare al superamento degli squilibri della situazione in Eritrea.

Con l'articolo 13 le Parti si impegnano a rafforzare i loro rapporti in campo culturale, adoperandosi per ampliare le opportunità dello studio della lingua, letteratura e civiltà di ciascun Paese sul territorio dell'altro e agevolare gli scambi tra enti, associazioni, istituzioni del settore.

Infine, le due Parti, riconoscendo la necessità di contrastare i flussi migratori clandestini, concordano per la conclusione di un accordo organico in materia e per l'esame congiunto dei problemi attinenti al rilascio dei visti.

Come si vede, si tratta di un Trattato a largo spettro, inteso ad individuare il quadro generale degli impegni e a creare le condizioni per la successiva stipulazione di accordi più specifici e concreti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3504A
Lire 500